



23/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-ORDINANZA

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14832 del registro
di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 26 agosto 2025, proposto da:

- M. M., nato a omissis il omissis;
- N. M., nato a omissis il omissis;
- T.. M., nata a omissis il omissis,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Cassin Codri (p.e.c.:
alberto.cassinodri@avvocatiudine.it) e dall'avv. Francesco De Carlo
(p.e.c.: francesco.decarlo@avvocatiudine.it) ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Udine, Via Artico di
Prampero, n. 5;

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso dall'avv.
Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it), dell'Avvocatura
dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della

Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli Venezia Giulia, in Trieste,
via Cesare Battisti, n. 10/d;

E NEI CONFRONTI dell'AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste (avv. Beatrice Favero), presso cui è domiciliata in Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3, (p.e.c.: ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it);

PER *“l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'esenzione IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 211, L. 232/2016 sul trattamento pensionistico in godimento”*.

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 9 giugno 2026, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano:

- l'avv. Francesco De Carlo, anche in sostituzione dell'avv. Alberto Cassin Codri, per i ricorrenti;
- l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.;

Non comparsa l'Avvocatura dello Stato.

Ritenuto in

F A T T O

I. I ricorrenti – tutti *“titolari [di] pensioni pubbliche”* (certificati di pensione relativi al 2025) e *“tra di loro fratelli e figli del sig. M. M.”* (certificato di stato di famiglia storico rilasciato dal Comune di Pontebba il 30 luglio 2025), *“deceduto [...] il 01.09.1966”* (certificato di morte rilasciato dal Comune di Gemona del Friuli il 28 luglio 2025) *“nello svolgimento del proprio lavoro di Guardia di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), durante un'operazione di soccorso”* (decreto del Ministro

dell'interno del 3 novembre 1967), e per questo <“vittima del dovere”, come

riconosciuto dal Ministero dell'Interno e risultante dalla speciale

“graduatoria di vittime del dovere”> (omissis) – hanno adito questa Corte

lamentando che l'Ente previdenziale (Sede di Udine, prot.

INPS.8600.12/02/.2025.0045479, INPS.8600.11/02/.2025.0044131 e INPS.8600.10/03/.2025.0075689)

ha respinto le loro richieste (domanda del 5 luglio 2024, p.e.c. del giorno 8 seguente;

domanda n. 9197000147147, prot. INPS.8600.16/07/.2024.0250348; p.e.c. del 10 luglio 2024) intese

a ottenere che le pensioni di cui gli interessati sono titolari fossero

esentate dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.).

Più precisamente, l'I.N.P.S. ha respinto le istanze in argomento

avendo ritenuto che <*sono esenti dall'imposta i trattamenti*

pensionistici spettanti alle vittime del dovere, alle categorie equiparate

alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, limitatamente alle

prestazioni che trovano giustificazione nel suddetto evento, con

esclusione delle pensioni dirette spettanti ai familiari il cui diritto è

autonomo rispetto a quello del de cuius, vittima del dovere o

equiparata>.

I.1. La difesa della parte ricorrente – dopo essersi soffermata sulla

“legittimazione passiva dell'INPS nel presente giudizio” e aver descritto

la normativa su cui la pretesa è fondata – sostiene invece, con

articolate argomentazioni e col supporto di numerose decisioni della

Corte di Cassazione e di questa Corte, così come del giudice ordinario

di merito, che *“l'esenzione IRPEF si applica ai trattamenti pensionistici*

percepiti dai superstiti delle vittime del dovere, senza la necessità di

una correlazione diretta con l'evento che ha determinato il

riconoscimento dello status di vittima del dovere”, ritenendo, quindi, “pienamente provato il diritto dei Ricorrenti all’esenzione IRPEF su tutti i trattamenti pensionistici ad essi spettanti nonché l’illegittimità dei rifiuti in tal senso da parte dell’INPS”.

I.2. Conclude, pertanto, la stessa difesa chiedendo a questa Corte di:

“– accertare il diritto dei Ricorrenti all’esenzione IRPEF, ai sensi dell’art. 1, comma 211, L. 232/2016, sui trattamenti pensionistici in godimento (rispettivamente catt. VOCTPS n. 213860010149985; VOCPDEL n. 216860009826542; VOCTPS n. 213860006110762[]); condannando l’INPS a porre fine alle relative trattenute;

– accertare il diritto dei Ricorrenti alla erogazione degli importi illegittimamente trattenuti a tale titolo dall’INPS e non ancora versati all’agenzia delle Entrate, condannando l’INPS alla erogazione medesima, oltre a interessi e rivalutazione;

– Condannare l’INPS al pagamento in favore dei Ricorrenti di una somma equitativamente determinata ex art. 31, comma 4, Codice di Giustizia Contabile, in quanto trattasi di controversia evidentemente fondata su ragioni manifeste e su orientamenti giurisprudenziali consolidati”, con “vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.

II. Con memoria depositata il 2 gennaio 2026, si è costituito l’I.N.P.S.

II.1. La difesa di questo, dopo aver descritto analiticamente i fatti di causa, solleva, in via pregiudiziale, eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ritenendo, sulla base della considerazione secondo cui la *“presente controversia [...] non verte né sull’an né sul quantum*

del trattamento pensionistico, bensì sull'operato dell'Istituto quale sostituto d'imposta [...] che la giurisdizione spetti alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente".

Sul punto, la stessa difesa evidenzia, in particolare, che le <Sezioni Unite della Corte di Cassazione, del resto, "hanno più volte statuito che ogni qualvolta si discute sulla legittimità di una ritenuta fiscale al fine dell'esercizio dell'azione di rivalsa la giurisdizione appartiene alle commissioni tributarie" (Cass., Sez. Unite, Ord., 26 giugno 2009, n. 15047)>.

II.2. La difesa dell'Ente previdenziale solleva, poi, eccezione di difetto di legittimazione passiva dello stesso, sostenendo che i "Sigg. M. avrebbero dovuto [...] convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate, posto che si sta trattando di somme trattenute dall'INPS a mero titolo di sostituto d'imposta".

II.3. La stessa difesa, "Ferme restando le eccezioni già formulate", ritiene, inoltre, "necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cui sono attribuite per legge le funzioni e le competenze in materia di entrate tributarie", avendo questa "indubbiamente un interesse contrario all'accoglimento del ricorso".

II.4. Nel merito, l'I.N.P.S., ritiene che il ricorso sia infondato, proprio perché <i ricorrenti invocano l'esenzione IRPEF sulle pensioni ordinarie in godimento, ovvero su pensioni che non traggono origine e, anzi, nulla hanno a che vedere con l'evento alla base del riconoscimento dello status di "vittima del dovere", a favore del Sig. M.. M.>.

Al riguardo, la difesa dell'Ente previdenziale, dopo aver richiamato "L'art 1, comma 211, della L. n. 232 /2016" e "L'art. 3, comma 2, L. n. 206/2004", invoca un atto interno dell'Istituto (*"messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017"*) - secondo cui *"il regime di esenzione fiscale è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalla normativa e dall'art. 1, comma 211, L. n. 232/2016, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere"*, sicché *"il beneficio fiscale non può essere esteso ai trattamenti che trovano giustificazione nella generica causa di servizio, né a maggior ragione, come nel caso in esame, per pensioni prive di qualsiasi connessione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status"* – e la *"recentissima sentenza della Sezione Campania dell'adita Corte n. 310 dell'8 ottobre 2025"*.

II.5. La stessa difesa contesta, infine, *"la richiesta di pagamento degli importi trattenuti e non ancora versati all'Agenzia delle Entrate"*, per un verso, ritenendo che su *"tali importi potrebbe al più spettare ai ricorrenti, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria e non certo il cumulo di queste"*; per altro verso, eccependo *"la decadenza dalla domanda di rimborso ex art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992"*, così come *"la prescrizione di qualsiasi somma dovuta oltre il quinquennio dalla data di deposito del ricorso"*.

II.6. La difesa dell'I.N.P.S. formula, dunque, le seguenti conclusioni:

"In via pregiudiziale,

- accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adita Corte, a

favore della competente Corte di Giustizia Tributaria;

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'INPS;

- ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 160 bis c.g.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

nel merito,

- rigettare il ricorso;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso,

ferma l'eccezione decadenza e prescrizione, fare applicazione del

divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, quanto alla

domanda di condanna dell'INPS all'erogazione degli importi trattenuti

e non ancora versati all'Agenzia delle Entrate", con "Spese e compensi

di lite rifiuti".

III. Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2026, il giudice ha disposto,

ai sensi dell'articolo 160-bis c.g.c., l'integrazione del contraddittorio nei

confronti dell'Agenzia delle entrate, fissando contestualmente l'odierna

udienza per la trattazione.

IV. Con memoria depositata l'8 aprile 2026, si è costituita l'AGENZIA

delle ENTRATE, Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, con il

patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste.

IV.1. La difesa erariale, dopo aver descritto i termini della controversia,

riferisce che, con "la risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025", l'Agenzia

delle entrate <ha preso atto del consolidarsi dell'orientamento della

giurisprudenza di legittimità secondo cui in favore di chi abbia ottenuto

lo status di "vittima del dovere", di "familiare superstite di vittima del

dovere" o di "equiparato a vittima del dovere", l'esenzione Irpef si

applic[a] su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizione assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status medesimo>, sicché “dovrà sì essere riconosciuta l'esenzione Irpef prevista dall'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici spettanti a vittime del dovere, loro familiari superstiti e soggetti equiparati alle vittime del dovere”.

La stessa difesa – nel precisare che “la restituzione delle eventuali ritenute subite attiene al merito del rapporto tributario, la cui cognizione, come noto, esula dalle attribuzioni del Giudice adito e a cui comunque l'INPS, che agisce in qualità di sostituto d'imposta e che è stato l'unico soggetto inizialmente convenuto nel presente giudizio, è del tutto estrane[o]” – richiama, poi, giurisprudenza di questa Corte (Sez. giur. Toscana, sent. n. 97 del 2025), con particolare riferimento alla parte in cui il giudice afferma che “in merito ai rapporti tra sostituto d'imposta INPS e sostituito, [...] secondo la consolidata giurisprudenza, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice che ha cognizione su tale rapporto e cioè, del giudice ordinario se trattasi di privati (in tal senso ex multis Cass. Sez. Un. n. 16833/2017), del giudice delle pensioni se trattasi di rapporto pensionistico”, con la conseguenza che “mentre il giudice tributario ha giurisdizione sul rapporto fiscale, la Corte dei conti ha giurisdizione sul rapporto fra sostituto d'imposta e sostituito nel caso in cui si controverta in merito alla misura di una pensione pubblica, come nel caso in giudizio”.

Ritiene, pertanto, l'Avvocatura dello Stato “che non residui alcun

marginale di interesse dei ricorrenti a coltivare il presente ricorso, sia per l'avvenuto recepimento, da parte dell'Amministrazione delle Entrate, della lettura giurisprudenziale favorevole ad essi (esenzione Irpef sul loro trattamento pensionistico), sia comunque per la preclusione, in questa sede, all'esame nel merito del rapporto tributario", sicché "Pare pertanto che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese".

IV.2. Conclude, pertanto, la difesa dell'AGENZIA delle ENTRATE chiedendo a questa Corte di *"Dichiarare cessata la materia del contendere innanzi a [questo] Giudice per carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, [...] comunque a spese rifuse o quanto meno compensate".*

V. Alla pubblica udienza del 9 giugno 2026:

- la difesa dei ricorrenti ha richiamato l'atto introduttivo, insistendo per la condanna alle spese;
- la difesa dell'I.N.P.S. ha richiamato la memoria di costituzione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio – tenendo conto delle domande formulate contro l'Ente previdenziale - è l'accertamento del diritto dei ricorrenti a ottenere il pagamento delle loro pensioni senza la ritenuta alla fonte operata, a titolo di I.R.P.E.F., dall'I.N.P.S. nella sua qualità di sostituto d'imposta e al rimborso delle ritenute da quest'ultimo già

effettuate e non ancora versate all'AGENZIA delle ENTRATE.

Gli interessati ritengono, infatti, che, essendo figli superstiti di *“vittima del dovere”*, le pensioni dirette di cui sono, rispettivamente, titolari siano esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Vanno però, prima di ogni altra cosa, scrutinate le eccezioni formulate dall'I.N.P.S. in via pregiudiziale e preliminare.

2.1. La difesa dell'Ente previdenziale ha sollevato, in primo luogo, eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte, ritenendo, sostanzialmente, *“che la giurisdizione spetti alla Corte di Giustizia Tributaria”*, in ragione del fatto che la lite giudiziaria *“non verte né sull'an né sul quantum del trattamento pensionistico, bensì sull'operato dell'Istituto quale sostituto d'imposta”*.

2.1.1. Al riguardo, si osserva che la Corte di cassazione (Sez. V civile, sent. n. 24298 del 30 settembre 2019) ha ricordato che, secondo *“il più recente orientamento delle Sezioni Unite, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione, proprio del rapporto tributario”*: si tratta, infatti, *“di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico”* (Cass., Sez. lavoro, ord. n. 23417 del 25 agosto 2021) in una lite in cui manca *“un atto qualificato rientrante nella tipologia di cui all'elenco contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (elenco, peraltro,*

suscettibile di interpretazione estensiva), così che la controversia non ha ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione" (ibidem).

In altri termini, il principio secondo cui la giurisdizione non appartiene al giudice tributario è *"destinato a trovare applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale"* (Cass., Sezioni unite civili, sent. n. 19289 dell'8 novembre 2012).

Si osserva, inoltre, che, con la predetta sentenza del 2019, è stato altresì:

- evidenziato che, *"Esclusa la giurisdizione del giudice tributario, [la Cassazione] ha affermato che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (Cass. Sez. U., n. 573 del 16/1/2003; Cass. n. 4853 del 27/2/2013; Cass. Sez. U, n. 11849 del*

9/6/2016)”,

- e “*precisato che, poiché la Corte dei Conti giudica sui ricorsi «in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato» (art. 13 r.d. n. 1214 del 1934), in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (Cass. Sez. U, n. 11849 del 2016; Cass. n. 7755 del 27/3/2017)”.*

Il richiamato orientamento non favorevole al riconoscimento della giurisdizione del giudice tributario - figlio di “*una revisione critica*” di un indirizzo di segno opposto effettuata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze gemelle n. 15031 e n. 15032 del 26 giugno 2009 - può, ormai, ritenersi granitico, atteso il suo consolidamento nel tempo, sia nella giurisprudenza della stessa Cassazione (Sezioni unite civili: sent. 26820 del 19 dicembre 2009; sent. n. 8312 dell'8 aprile 2010; ord. n. 2064 del 28 gennaio 2011; sent. n. 19289 dell'8 novembre 2012; ordd. n. 14302, n. 14303, n. 14304, n. 14305, n. 14306, n. 14307, n. 14308 e n. 14309 del 6 giugno 2013; sent. n. 3773 del 18 febbraio 2014; ord. n. 9033 del 18 aprile 2014; sent. n. 640 del 16 gennaio 2015; sentt. n. 1837 e n. 1838 del 1° febbraio 2016; sent. n. 18396 del 20 settembre 2016), sia in quella di questa Corte (fra le tante: Sez. giur. Bolzano, sent. n. 11 del 27 giugno 2025; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 72 del 30 giugno 2025; Sez. giur. Molise, sent. n. 49 del 23 settembre 2025; Sez. giur. Campania, sent. n. 387 del 22 dicembre 2025; Sez. giur. Toscana, sent. n. 15 del 3 febbraio 2026; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 37 del 23 marzo 2026; Sez. giur. Liguria, sent. n. 44 del 29

maggio 2026).

2.1.2. Conseguentemente, l'eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.

2.2. La difesa dell'I.N.P.S. ha, inoltre, sollevato, eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, sostenendo che i *"Sigg. M. avrebbero dovuto [...] convenire in giudizio l'Agenzia delle Entrate, posto che si sta trattando di somme trattenute dall'INPS a mero titolo di sostituto d'imposta"*.

2.2.1. Al riguardo, appare sufficiente osservare che la legittimazione passiva sussiste allorquando risulta realizzata, con esclusivo riferimento a ciò che è affermato dalla parte ricorrente, quella che, in questa prospettiva preliminare, costituisce la necessaria e sufficiente coincidenza tra il soggetto contro il quale la domanda giudiziale è presentata e il soggetto nei confronti del quale, in tale domanda, viene mossa la contestazione.

Orbene, come già rilevato, la domanda è stata rivolta contro l'Ente previdenziale al fine di ottenere il pagamento della pensione senza la ritenuta alla fonte operata dallo stesso I.N.P.S. (secondo la parte ricorrente, erroneamente) a titolo di I.R.P.E.F. e il rimborso delle ritenute da quest'ultimo già effettuate (secondo la parte ricorrente, altrettanto erroneamente) e non ancora versate all'AGENZIA delle ENTRATE.

2.2.2. Conseguentemente, anche questa eccezione è infondata e va, pertanto, respinta.

3. Per quanto concerne, poi, la chiamata in giudizio dell'AGENZIA delle

ENTRATE per ordine del giudice ai sensi dell'articolo 160-*bis*, comma 1 c.g.c., secondo cui *“Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio”*, non appare pleonastico evidenziare che, come ricorda la Corte di cassazione (Sez. Terza Civile, ord. n. 31312 del 10 novembre 2023), a *“seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di <<parte>> a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003)”* e la *“chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che a detto terzo debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà”*.

4. Sempre in via preliminare, va, sin d'ora, dichiarata l'inammissibilità della domanda intesa a ottenere il rimborso delle ritenute già effettuate dall'I.N.P.S. e non ancora da questo versate all'AGENZIA delle ENTRATE (*supra, sub I.2, secondo trattino*), dovendosi ritenere non superata la soglia di ammissibilità della domanda giudiziale prevista dal combinato disposto dell'articolo 152, comma 1, lettera d) e dell'articolo 153, comma 1, alinea c.g.c..

Appare, infatti, evidentemente carente *“l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”* medesima, essendo questa insanabilmente generica: manca, infatti, qualsiasi argomentazione intesa a sostenere che vi siano effettivamente somme ritenute e non versate, così come manca

qualsiasi indicazione in ordine alla quantificazione di tali somme.

5. Nel merito (ormai limitato alla domanda intesa a ottenere il pagamento delle pensioni dei ricorrenti senza la ritenuta alla fonte operata, a titolo di I.R.PE.F., dall'I.N.P.S. nella sua qualità di sostituto d'imposta), va osservato che l'avvenuta adozione della citata "risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025" (*supra*, sub IV.1) - con cui l'AGENZIA delle ENTRATE, come riferito dall'Avvocatura dello Stato, *<ha preso atto del consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in favore di chi abbia ottenuto lo status di "vittima del dovere", di "familiare superstite di vittima del dovere" o di "equiparato a vittima del dovere", l'esenzione Irpef si applic[a] su tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizione assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status medesimo>* - è qualificato indicatore dell'instradamento della controversia verso la cessazione della materia del contendere, avendo la stessa difesa erariale, peraltro, espressamente affermato che *"dovrà sì essere riconosciuta l'esenzione Irpef"*.

A ciò va aggiunto che nello stesso senso depone anche la circolare dell'I.N.P.S. (Direzione Centrale Pensioni, Coordinamento Generale Legale, Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali) n. 51 del 30 aprile 2026, secondo cui, *"coerentemente alla citata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/2025, [...] A decorrere dall'anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall'INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi*

assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall'IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere".

La cessazione della materia del contendere, però, si potrà ritenere effettivamente realizzata – evidentemente con i necessari tempi procedurali - solo con l'effettivo pagamento della pensione senza la ritenuta alla fonte a titolo di I.R.P.E.F.

Appare, pertanto, utile che, in attesa della disponibilità della relativa documentazione, la prosecuzione del giudizio sia rinviata a nuovo ruolo.

6. Va, infine, evidenziato, riguardo all'interesse alla base della domanda dichiarata inammissibile (*supra, sub 4*), che, con la stessa circolare n. 51 del 2026, l'I.N.P.S. ha, altresì, precisato *"che, per il corrente anno, l'esenzione fiscale viene applicata dall'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento [...], fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a fare data dal mese di gennaio 2026",* mentre, *"Relativamente [...] agli anni di imposta antecedenti al 2026, i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all'Agenzia delle Entrate con le consuete modalità"*.

7. La statuizione sulle spese va rinviata alla decisione definitiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia

in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:

a. respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di difetto di

legittimazione passiva sollevate dall'I.N.P.S.;

b. dichiara inammissibile la domanda intesa a ottenere il rimborso

delle ritenute già effettuate dall'I.N.P.S. e non ancora da questo versate

all'AGENZIA delle ENTRATE;

c. ordina che la prosecuzione del giudizio sia rinviata all'udienza

pubblica del 10 novembre 2026, ore 10,00, con facoltà:

- per l'I.N.P.S. di depositare, entro il ventesimo giorno che

precede tale data, almeno il primo cedolino di pensione – con

riferimento a ciascun ricorrente - privo di ritenuta alla fonte a

titolo di imposta, anche addizionale, sul reddito delle persone

fisiche;

- e per le altre parti di depositare memorie entro i successivi dieci

giorni;

d. rinvia alla decisione definitiva la pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il GIUDICE,

ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n.196, dispone che a cura della Segreteria

venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52
nei riguardi dei ricorrenti e del padre di questi.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge il 9 giugno 2026.

Pubblicata il 09/06/2026

Trieste, 09/06/2026

IL FUNZIONARIO

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)

IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITÀ E GLI ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DELLE PARTI RICORRENTI E DEL PADRE DI QUESTE.